



# COMUNE DI MOLFETTA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

\*\*\*\*\*

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 4/09/2014)



## INDICE

CAPITOLO I	Disciplina Generale
CAPITOLO II	Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)
CAPITOLO III	Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)
CAPITOLO IV	Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti)
CAPITOLO V	Disposizioni transitorie e finali

# CAPITOLO I

## DISCIPLINA GENERALE

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Molfetta dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e dal D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge n° 68 del 2 maggio 2014.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 – COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC comprende:
  - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria( IMU);
  - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
    - ✓ nel Tributo sui i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
    - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

### ART. 3 – TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva :
  - a. le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU;
  - b. le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione della tipologia e/o

- destinazione degli immobili ovvero del settore di attività;
- c. le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

#### **ART. 4 – DICHIARAZIONI**

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, presentata utilizzando il modello all'uopo predisposto, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sono indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI valgono, in quanto compatibili, anche con riferimento alle componenti IMU e TASI.
7. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

#### **ART. 5 - VERSAMENTI**

1. Il numero e le scadenze di pagamento per ciascuna delle componenti del tributo sono stabiliti dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68 o, in mancanza, dal Comune, in sede di determinazione delle aliquote e/o tariffe.
2. I versamenti sono eseguiti in autoliquidazione, salvo che in sede di determinazione delle tariffe non sia diversamente disposto.

3. Il versamento non deve essere eseguito se il tributo complessivamente dovuto per singola annualità non supera euro 12.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare e/o coobbligato.
6. Il tributo è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) e/o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto MEF 23/05/2014, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI RISCOSSIONE**

1. Il Comune sceglie la forma di gestione della riscossione volontaria e coattiva per ciascuna delle componenti IUC, perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
2. La riscossione volontaria di ciascuna delle componenti IUC è effettuata direttamente dal Comune salvo diversa determinazione.
3. In alternativa alla gestione diretta, è possibile l'affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgvo 446/97.
4. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo:
  - a. ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
  - b. ruolo come disciplinato dal combinato di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.

#### **ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **ART. 9 – ACCERTAMENTO SANZIONI ED INTERESSI**


1. Le attività accertative sono eseguite con riferimento a ciascuna delle componenti IUC; le relative sanzioni sono applicate per singola componente tributaria come da rispettive disposizioni legislative.
2. Sulla somma dovuta per imposta/tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i..

#### **ART. 10 – CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'Imposta Unica Comunale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

#### **ART. 11 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Il Comune applica:
  - a. l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 119 del 17/12/1998;
  - b. l'istituto dell'autotutela, come disciplinato dal vigente regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i..
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, previa applicazione di interessi nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie.




### ***ART. 12 – RAVVEDIMENTO OPEROSO***

1. Il contribuente può rimediare ad eventuali infrazioni, violazioni ed omissioni, avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo i termini e le modalità di cui all'art.13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

### ***ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i.
3. Il rimborso non va disposto se l'importo non supera euro 12 per anno d'imposta.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione anche verticale.



# **CAPITOLO II**

## **COMPONENTE IMU**

### **ART. 14 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il capitolo II del presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Molfetta della componente "imposta municipale propria (IMU)" della IUC.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU; pertanto restano salvi i riferimenti normativi di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la disciplina dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché le relative modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 15 – SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Molfetta viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

### **ART. 16 – SOGGETTO PASSIVO**

Sono soggetti passivi di imposta:

1. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
4. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
5. il coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### ***ART. 17 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA***

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 ed A9.
3. L’imposta non si applica, altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - e. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati;

- f. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- g. agli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, **le esenzioni IMU** previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonchè i fabbricati destinati alla ricerca scientifica.

#### ***ART. 18 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (soggetto passivo di imposta) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

#### ***ART. 19 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

## ***ART. 20 - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare accatastata come "abitazione" e posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento d anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

## ***ART. 21 - ALIQUOTE AGEVOLATE***


1. In sede di determinazione delle aliquote può essere deliberata l'aliquota agevolata per:
  - a. l'unità immobiliare accatastata come "abitazione", e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta agevolazione opera per una sola unità immobiliare.
  - b. gli immobili contigui all'abitazione principale, anche se distintamente accatastati, adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
  - c. le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998 (c.d. canone convenzionato).

## ***ART. 22 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del Decreto legislativo n.504 del 30 Dicembre 1992, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del d. Lgs 446/97 con deliberazione di Consiglio Comunale sono individuati i valori di riferimento per le aree fabbricabili per il versamento dell'IMU.
3. I valori di riferimento per le aree fabbricabili possono essere rimodulati periodicamente.
4. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori di riferimento di cui al comma 2.

**ART. 23 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO  
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**


1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
  - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il Settore Tributi ovvero mediante l'Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.



6. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

***ART. 24 - ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE***

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.



# **CAPITOLO III**

## **COMPONENTE TASI**

### ***ART. 25 - PRESUPPOSTO E FINALITA'***

1. Il capitolo III del presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Molfetta della componente "Tributo sui i servizi indivisibili (TASI)" della IUC.
2. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 30 del presente regolamento.

### ***ART. 26 – SOGGETTO ATTIVO***

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Molfetta viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

### ***ART. 27 – SOGGETTO PASSIVI***

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari e di aree edificabili di cui al precedente articolo 25. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. Il predetto valore percentuale può essere rimodulato di anno in anno, nei limiti previsti dalla normativa in materia. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile e di detentori, sorgono due distinte

obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta per intero dal possessore dell'unità immobiliare a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, il soggetto passivo di imposta TASI è il locatario, per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ***ART. 28 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO***

1. Sono soggetti alla TASI tutte le unità immobiliari ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati.
3. Per pertinenza si intende l'immobile destinato in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### ***ART. 29 - ESCLUSIONI***

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano

detenute o occupate in via esclusiva.

### ***ART. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI***

1. La TASI finanzia, in tutto o in parte, servizi indivisibili la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa quali:
  - o servizi di polizia locale;
  - o gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, eventi atmosferici particolari)
  - o illuminazione pubblica;
  - o cura del verde pubblico;
  - o servizio prevenzione randagismo
  - o servizio di protezione civile,
  - o urbanistica,
  - o anagrafe

### ***ART. 31 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE***

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

### ***ART. 32 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO***


1. L'aliquota di base del tributo è pari all'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l' 1,00 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

#### ***ART. 33 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI***

1. In sede di determinazione delle aliquote possono essere deliberate detrazioni e riduzioni di imposta, anche con riferimento alla capacità contributiva della famiglia e/o attraverso l'applicazione dell'ISEE.
2. Le detrazioni di imposta sono applicabili, sino a concorrenza dell'imposta dovuta, esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
3. Le riduzioni ed esenzioni di imposta sono applicabili esclusivamente per le seguenti fattispecie:
  - a. abitazioni con unico occupante;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
4. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - a. i terreni agricoli
  - b. le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n° 68 e precisamente immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lett. i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;



# CAPITOLO IV

## COMPONENTE TARI

### *ART. 34 - OGGETTO*

1. Il capitolo IV del presente Regolamento disciplina l'applicazione della componente "tributo sui rifiuti" (TARI).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto anche dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tassa ha natura tributaria.

### *ART. 35 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI*

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:
- a. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense) come previsto nei punti a) e b), comma 2 art. 184 del D. Lgs 152/2006.
  - b. Rifiuti di carta, cartoni e similari;
  - c. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
  - d. Imballaggi primari;
  - e. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili purché raccolti in forma differenziata;
  - f. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
  - g. Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
  - h. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - i. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - j. Paglia e prodotti di paglia;
  - k. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - l. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - m. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - n. Feltri e tessuti non tessuti;
  - o. Pelli e similpelle;
  - p. Gomma e caucciù (polvere e ritagli), e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - q. Resine, termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
  - r. Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
  - s. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - t. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- u. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - v. Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
  - w. Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - x. Nastri abrasivi;
  - y. Cavi e materiale elettrico in genere;
  - z. Pellicole e lastre fotografiche e radiofotografie sviluppate;
  - aa. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
  - bb. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
  - cc. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
  - dd. Accessori per l'informatica;
  - ee. Olii esausti da cucina;
  - ff. Rifiuto urbano misto grigliato;
  - gg. Rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore.
6. Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali avviene secondo la produttività specifica, così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimi" (Kd max) per categoria produttiva, riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99.

#### ***ART. 36 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI***

- I. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d. i rifiuti radioattivi;
  - e. i materiali esplosivi in disuso;
  - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### ***ART. 37 - SOGGETTO ATTIVO***

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Molfetta con riferimento agli immobili ubicati interamente o prevalentemente all'interno del suo territorio.
- 2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### ***ART. 38 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA***

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo senza alcun riguardo alla natura ed al sistema costruttivo anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali parcheggi gratuiti scoperti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono inoltre soggette alla categoria A2 – utenze non domestiche (depositi, rimesse ad uso privato, magazzini, autorimesse):
- a. le utenze domestiche con presenza di arredo ancorché non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
  - b. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **ART. 39 - SOGGETTI PASSIVI**

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 38, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 40 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) per le utenze domestiche prive di arredo purché sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (con esclusione dell'utenza idrica) o servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari per i quali non è possibile la cessazione autonoma.
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### ***ART. 41 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO***

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 40

#### ***ART. 42 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI A PUBBLICO SERVIZIO***

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

### ***ART. 43 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI***

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie pari al 10 mq. per colonna di erogazione.

### ***ART. 44 - COSTO DI GESTIONE***

1. Il tributo comunale sui rifiuti copre integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, nonché i costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (art. 15 D.Lgs. 36/2003).
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della quantità del servizio fornito.
3. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

#### ***ART. 45 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA***

1. Il tributo Comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 37 aprile 1999, n. 158 ed è determinata sulla base del Piano Finanziario.
3. La tariffa è approvata con provvedimento di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### ***ART. 46 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA***

1. La tariffa si articola in due componenti:
  - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### ***ART. 47 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO***

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione di locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione; l'obbligazione tributaria sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Per la data di inizio e cessazione del possesso/detenzione farà fede la data di variazione anagrafica ovvero la data risultante da autorizzazioni/certificazioni rilasciata per l'esercizio dell'attività di che trattasi.



4. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di inizio, di variazione e/o di cessazione dell'occupazione.
5. La cessazione dà diritto al discarico o alla compensazione del tributo.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si verificano.

#### ***ART. 48 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### ***ART. 49 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE***

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare devono essere dichiarate dal soggetto passivo di imposta (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o di studi fuori regione, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente (salvo verifiche d'ufficio) o, in mancanza, quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

#### ***ART. 50 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE***

1. Le utenze domestiche sono classificate come segue:

- a. Famiglie di 1 componente
- b. Famiglie di 2 componenti
- c. Famiglie di 3 componenti
- d. Famiglie di 4 componenti
- e. Famiglie di 5 componenti
- f. Famiglie di 6 o più componenti

#### ***ART. 51 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti considerando le indicazioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base di coefficienti di potenziale produzione considerando le indicazioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**ART. 52 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono classificate come segue:

- |      |   |
|------|---|
| A2   | depositi, rimesse ad uso privato, magazzini, autorimesse  |
| A3   | alberghi, locande, pensioni   |
| A4   | collegi, convitti, istituti e case di riposo ed assistenza, caserme, ospedali, case di cura                                       |
| A5   | affittacamere bed & breakfast   |
| A6   | agriturismo e strutture similari  |
| B1   | esercizi di vendita frutta e verdura, fiori e piante  |
| B2   | caffé, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi                          |
| B3   | rosticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast food e simili  |
| B4   | esercizi di vendita di carni, pollame, uova, pesce  |
| B5   | altri esercizi di vendita di alimentari o beni deperibili (esercizi di vicinato)  |
| C1   | agenzie e sub di assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie finanziarie e intermediazione, ricevitorie, autoscuole, Tv e giornali |
| C1 B | banche ed istituti di credito   |
| C2   | studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche   |
| C2R  | studi medici e veterinari, laboratori analisi cliniche  |
| C3   | studi professionali e simili, uffici pubblici ed altre tipologie simili   |
| C4   | sedi di radio   |
| D1   | locali /aree ad uso di produzione artigianale e industriale   |
| D1R  | lavanderie, tintorie, tipografie, vetrerie, studi fotografici   |
| D1S  | fabbro, autocarrozzeria, falegnameria, fonderie, riparazioni auto   |
| D1T  | elettrauto, odontotecnici   |
| D1U  | caseifici, frantoi oleari   |
| D2   | abbigliamento, tessuti, scarpe, biancheria, mercerie, commercio al dettaglio beni non deperibili                                  |

D3	esposizione del commercio al dettaglio di beni non deperibili
DA	distributori automatici
E1	musei, biblioteche, pinacoteche, scuole pubbliche e private, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali e di assistenza
E2	sale teatrali e cinematografiche
E3	centri ginnici e simili
F1	complessi commerciali di beni deperibili e non deperibili(esercizi di media e grande struttura)
F2	complessi commerciali di beni non deperibili con rilevanti superfici espositive
F3	distributori di carburante, campeggi e simili
F4	aree attrezzate per giochi e divertimento, parchi tematici,
F5	stabilimenti balneari

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La classificazione di cui al comma 1 può essere rimodulata con deliberazione del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe anche con l'inserimento di ulteriori categorie.

#### ***ART. 53 - SCUOLE STATALI***

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### ***ART. 54 - TRIBUTO GIORNALIERO***

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

#### ***ART. 55 - TRIBUTO PROVINCIALE***

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### ***ART. 56 - RIDUZIONI***

1. La tariffa è ridotta al 30% per le utenze, domestiche e non domestiche, poste nelle zone c.d. non servite, intendendosi come tali tutte le zone del territorio comunale nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e che distano oltre 300 metri dal più vicino punto di raccolta.
2. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 %. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di avvenuta pratica di compostaggio domestico nell'anno precedente corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposita compostiera. La riduzione è calcolata nel documento di pagamento successivo all'anno in cui si è praticato il compostaggio.
3. Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani eseguito in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta alle utenze domestiche una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore a € 30,00 da applicare sulla tassa dovuta per l'anno successivo.
4. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati, tramite soggetto a ciò autorizzato e mediante specifica attestazione del medesimo la tariffa è ridotta del 10 %.
5. Per gli immobili a disposizione, adibiti ad uso abitativo, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 3 persone, ridotta del 30%; su istanza di parte si fa riferimento alla tariffa corrispondente al nucleo familiare del soggetto passivo di imposta.
6. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non

superiore a 183 giorni nell'anno solare; dette condizioni devono risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Per gli immobili adibiti ad abitazione, occupati da nucleo familiare con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al minimo corrisposto dall'INPS ai lavoratori dipendenti, si applica la tariffa per unico occupante (in caso di persona sola) ovvero la tariffa per nucleo familiare composto da 2 o più persone), ridotta al 50%.
8. Per gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività libero-professionale esercitata in forma non associata, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il professionista, soggetto passivo d'imposta, si trovi in condizioni di invalidità al 100 per cento, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, opportunamente certificata ai sensi dell'art. 4, legge 5 febbraio 1992 n. 104, che comporta una temporanea diminuzione della capacità lavorativa, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
9. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale occupati da nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, opportunamente certificata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, con reddito ai fini ISEE non superiore a €. 10.000,00, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare ridotta di una unità; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, si applica la tariffa per unico occupante.
10. Alle utenze non domestiche identificate con i codici categoria B2 (caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi) e B3 (rosticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast food e simili) che non installano macchine adibite al gioco d'azzardo o scommesse la tariffa è ridotta del 10% sia nella parte fissa che in quella variabile.
11. Le riduzioni sono cumulabili fino ad una quota massima pari al 70% della tariffa.

***ART. 57 - RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI A PUBBLICO  
SERVIZIO CONTESTUALMENTE A RIFIUTI ORDINARI***

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) riduzione 15 % per ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche
  - b) riduzione 15 % per lavanderia a secco e tintorerie, tipografie, vetrerie e studi fotografici;

- c) riduzione 30 % per officine per fabbro, autocarrozzeria, falegnameria, fonderia, riparazioni auto, moto e macchine agricole;
  - d) riduzione 20 % per elettrauto e odontotecnici;
  - e) riduzione 25 % per caseifici e frantoi oleari;
2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
- b. indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
  - c. presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### *ART. 58 - ESENZIONI*

1. Sono esenti da imposta le seguenti fattispecie:
- a. i locali adibiti ad uffici pubblici comunali;
  - b. edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - c. i locali di proprietà comunale o privata, adibiti a pubblici servizi di competenza comunale;
  - d. locali adibiti ad abitazione ed occupati da anziani soli, titolari esclusivamente di pensione sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore all'assegno sociale;
  - e. gli edifici ed aree destinati a istituti scolastici, la cui gestione compete per la legge al Comune;
  - f. le abitazioni occupate da famiglie assistite dal Comune; l'esenzione si applica per il periodo di assistenza;
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.



### **ART. 59 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. In sede di dichiarazione, le utenze domestiche residenti indicano il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia ovvero da qualsiasi coobbligato nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero da suo delegato;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve essere utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ovvero a mezzo fax ovvero inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

### **ART. 60 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.



2. La scadenza delle rate è fissata di anno in anno dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe ovvero di mancata indicazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono prorogati i termini e le tariffe dell'esercizio precedente.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. In caso di omesso/insufficiente versamento è notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta di pagamento, con indicazione delle somme da versare e con addebito delle spese di notifica: La predetta richiesta di pagamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento saranno avviate le procedure esecutive per il recupero delle somme non versate con aggravio delle spese di riscossione.

#### ***ART. 61 - ACCERTAMENTO***

1. Si applica l'art. 9 del presente regolamento.
2. Per gli accertamenti divenuti definitivi il contribuente può richiedere una dilazione secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del vigente regolamento che disciplina l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie (Deliberazione C.C. n. 80/2002 e s.m.i.).
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo non meno dell'80% della superficie catastale.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.



# **CAPITOLO IV**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### *ART. 62 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

### *ART. 63 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dei tributi disciplinati dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### *ART 64 - DISPOSIZIONI FINALI*

1. Il presente regolamento ha effetto dal 01 gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

### *ART. 65 - PUBBLICITA'*

1. Il presente regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

